



Lodi, 21 settembre 2011

Prot. N. 31763/2011

Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 424/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota della SAL Srl in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici al fine di provvedere, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, alla realizzazione di opere di manutenzione di un tratto della rete fognaria;

O R D I N A

- ❑ In **Via SELVAGRECA** (tratto **Via Lago di Como** ÷ **Via S.Cremonesi**) dalle ore **08.30** del giorno **26 settembre 2011 sino a termine lavori** (durata prevista gg.20), è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto è prevista per le seguenti categorie di veicoli:
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - ❖ Veicoli e mezzi d'opera utilizzati per la realizzazione delle opere citate in premessa
 - ❖ Veicoli utilizzati dai residenti nel sopra indicato tratto viario (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'accesso ovvero all'uscita da aree private non altrimenti raggiungibili); Per tali categorie di veicoli viene conseguentemente predisposto il doppio senso di circolazione con accesso ed uscita obbligatori (in relazione all'ubicazione dell'area pertinenziale rispetto all'area dell'intervento) dall'intersezione con Via S.Cremonesi ovvero con Via Lago di Como;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI